



# COMUNE DI FRATTAMINORE

(Provincia di Napoli)

## EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 71 DEL 9.9.2020

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"  
in tema di commercio e attività economiche, sociali e ricreative.**

Si comunica che il Presidente della Giunta Regionale Campania ha emanato l'Ordinanza n. 71 del 9.9.2020 con la quale sono state confermate e aggiornate **le disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative e di ulteriori misure in tema di prevenzione e gestione del rischio di contagio. In particolare:**

1. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e **fino al 24 settembre 2020**, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:
  - 1.1. sono confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza regionale n.66 dell'8 agosto 2020, concernenti l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.;
  - 1.2. sono confermate - salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 - le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n.66 dell'8 agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020:
    - Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020;
    - Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020;
    - Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020;
  - 1.3. l'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e

le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

-“resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi;

eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo punto 2 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi.

Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e/o on line, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale.

La seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti”;

1.4. l’efficacia dell’Ordinanza regionale n.69 del 31 agosto 2020 è prorogata fino al **17 settembre 2020**.

1.5. per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del **DPCM 7 settembre 2020 e agli atti e provvedimenti dallo stesso richiamati**.

IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA N. 71 E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 10 Settembre 2020

IL SINDACO  
(Dr. Giuseppe Bencivenga)